SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 aprile 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. **31**.

Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;

Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

Sentite le associazioni di categoria interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-*bis* prodotti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonché la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).

2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonché i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.

Art. 2.

Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.

2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

Art. 3.

Collocazione del contrassegno

1. Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.

2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile, è consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.

3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.

4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione o individua le modalità di vidimazione più idonee.

Art. 4.

Rilascio del contrassegno

1. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE può richiedere, anche successivamente, la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

2. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.

3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:

a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione del contrassegno e del regolare assolvimento dei diritti relativi alle opere dell'ingegno in Italia o all'estero;

b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;

c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4. La SIAE può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la SIAE dà comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta indicando le ragioni della sospensione o del differimento. La SIAE può, altresì, rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la SIAE e i soggetti richiedenti.

6. La SIAE, ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da parte della SIAE.

7. La SIAE, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.

Art. 5.

Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui alla alinea del presente articolo, fruibili mediante collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti magnetici *(floppy disk)*, CD ROM, schede di memoria *(memory card)*, chiavi usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante *personal computer*;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparecchi specifici per videogiochi, quali *playstation* o *consolle*, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali *player audio* o video, nonché i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.

2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo di vidimazione o invio della dichiarazione identificativa sostitutiva, i supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:

a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;

b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;

c) distribuiti mediante scaricamento diretto *(download)* e conseguente installazione sul *personal computer* dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata *(back-up)*;

d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce *(driver)* oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti *software* ed *hardware* se derivanti da *software* già installato;

e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali *modem* o terminali, sistemi GPRS *(General Pocket Radio Service)* o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici *(server)* destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all´utente finale insieme ad esso.

Art. 6.

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'autore ovvero il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla SIAE, in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:

a) titolo del prodotto;

b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;

c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;

d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.

4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di prodotti informatici. A tal fine è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.

5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE. Il dichiarante è tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.

6. La SIAE può chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della SIAE non sospende la facoltà di commercializzare i prodotti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-*bis* della citata legge n. 633/1941, nonché l'ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.

8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 7.

Casi particolari

1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la SIAE sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l'autorità giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.

2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

3. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo svolgimento della propria attività professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

4. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie i quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari, presentazioni dell'opera, purché non commerciabili autonomamente.

5. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i libri o altri prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell'opera letteraria e

che propongono una melodia, ovvero una canzone o una narrazione vocale che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 207

———

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1942, n. 286.

— La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto d'autore»" è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2000, n. 206.

— Il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è il seguente:

«Art. 181-*bis*. — 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*ter*, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-*bis*, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentire la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della S.I.A.E.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 171-*bis* della legge 22 aprile1941, n. 633, introdotto dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è il seguente:

«Art. 171-*bis*. — 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.».

— Per il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

09G0039

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2009.

Elenco delle rilevazioni statistiche, per le quali la mancata fornitura dei dati, per l'anno 2009, configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, come modificato dall'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'individuazione annuale, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - COMSTAT, dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo di risposta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri in data 6 agosto 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2008, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2009 che ha approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 233, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed in particolare l'articolo unico, comma 1, lettera *g)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Visto l'estratto del verbale della seduta del 10 settembre 2008 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - COMSTAT, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'individuazione, su proposta del presidente dell'ISTAT, dell'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 3, comma 74 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Viste le note n. 1056 del 20 ottobre 2008 e n. 1288 del 9 dicembre 2008 con le quali il presidente dell'ISTAT ha trasmesso l'elenco delle rilevazioni soprarichiamato e ha reso noti i principi e i criteri generali sulla base dei quali si è proceduto all'individuazione delle suddette rilevazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel Programma statistico nazionale 2008-2010 per le quali, per l'anno 2009, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato Roma, addì 9 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 307

ALLEGATO

ELENCO DELLE RILEVAZIONI COMPRESE NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2008-2010 PER LE QUALI LA MANCATA FORNITURA DEI DATI CONFIGURA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI RISPOSTA (ART. 3, COMMA 74, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008).

1. IST-01930 - Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (solo imprese con oltre 500 addetti).

2. IST-0193l - Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (solo imprese con oltre 500 addetti).

3. IST-00066 - Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti).

4. IST-00070 - Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) (solo imprese con oltre 500 addetti).

5. IST-01175 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti).

6. IST-01934 - Rilevazione sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione delle imprese della intermediazione finanziaria e assicurativa (solo imprese con oltre 500 addetti).

7. IST-01680 - Ricerca e sviluppo nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti).

8. IST-01685 - Indagine unità locali delle grandi imprese (IULGI) (solo imprese con oltre 500 addetti).

9. IST-00102 - Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno (solo imprese con oltre 250 addetti).

10. IST-01364 - Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sui mercati esteri (solo imprese con oltre 250 addetti).

11. IST-00111 - Rilevazione su acquisti e cessioni con i Paesi dell'UE.

12. IST-01369 - Rilevazione mensile della produzione industriale (solo imprese con oltre 500 addetti).

13. IST-01370 - Rilevazione mensile del fatturato e ordinativi dell'industria (solo imprese con oltre 500 addetti).

14. IST-01841 - Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso (solo imprese con oltre 500 addetti).

15. IST-01842 - Rilevazione trimestrale del fatturato - informatica, telecomunicazioni e servizi postali (solo imprese con oltre 500 addetti).

16. IST-01843 - Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti navali, aerei e trasporti terrestri (solo imprese con oltre 500 addetti).

17. IST-01844 - Rilevazione trimestrale del fatturato - commercio manutenzione e riparazione di autoveicoli, vendita al dettaglio di carburanti (solo imprese con oltre 500 addetti).

18. IST-00050 - Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese.

19. IST-00151 - Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (solo imprese con più di 500 addetti).

20. IST-00714 - Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro (solo imprese con oltre 500 addetti).

21. UCC-00007 - Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior (solo imprese con oltre 500 addetti).

22. INT-00001 - Censimento del personale degli enti locali.

23. INT-00003 - Elettori e sezioni elettorali.

24. SAL-00006 - Attività gestionali ed economiche delle ASL - personale dipendente degli istituti di cura.

25. SAL-00007 - Attività gestionali ed economiche della ASL - personale degli istituti di cura (attività degli istituti).

26. SAL-00008 - Attività gestionali ed economiche delle ASL - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali).

27. SAL-00010 - Attività gestionali ed economiche delle ASL - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati.

28. SAL-00018 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati.

29. TOS-00017 - Rilevazione sull'attività estrattiva.

09A03648

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009.

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lett. *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della provincia di L'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,40 circa da un terremoto di magnitudo 5.8 scala Richter e da successive scosse di forte intensità;

Considerato che tali fenomeni hanno provocato crolli diffusi in numerosi comuni della provincia predetta ed in altri della regione Abruzzo, causando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di molti immobili e che l'estensione del terremoto è stata tale da determinare un elevato numero di sfollati per i quali occorre trovare urgente sistemazione anche al fine fornire immediato riparo all'incolumità delle persone;

Rilevato altresì che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo d'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nonché per assicurare la funzionalità della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale al fine di favorire l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;

Considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, anche tenuto conto delle informazioni acquisite nell'ambito del Comitato operativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006 indetto in data odierna, che ha fatto emergere la necessità di interventi urgenti di prima assistenza alle popolazioni colpite e che lascia ritenere che possa acuirsi il rischio per la pubblica incolumità e per il normale svolgimento della convivenza civile anche con riferimento alla piena funzionalità della circolazione sul territorio colpito dal sisma e su quello nazionale direttamente o indirettamente interessato o utilizzato per i soccorsi;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Sentito il presidente della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo.

2. Al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

09A03967

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia. (Ordinanza n. 3751).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, n. 3677 e n. 3678 del 30 maggio 2008;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno del 23 marzo 2009;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione di disposizioni di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza in questione;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, i Prefetti di Roma, Milano e Napoli, Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1, delle ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008, sono autorizzati a procedere all'individuazione di uno specifico contingente di personale, composto da un numero massimo di dieci unità, comprensive anche del personale di cui all'art. 2, comma 3, delle ordinanze di protezione civile sopra richiamate, da destinare allo svolgimento delle attività di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza. A tal fine i Commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3244/2002, e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ai sensi dell'art. 4, comma 2, delle citate ordinanze numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, i Commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi, in qualità di soggetti attuatori, di soggetti pubblici, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive e

indicazioni puntualmente impartite dagli stessi Commissari. I Commissari delegati possono, altresì, avvalersi degli uffici tecnici dei comuni, delle province e delle regioni territorialmente interessati.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le risorse finanziarie rese disponibili dalle Regioni e dagli Enti locali affluiscono, anche senza specifici accordi o convenzioni, sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 affluiscono, altresì, alle medesime contabilità speciali le risorse finanziarie previste dall'art. 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti indicati dal decreto interministeriale di attuazione del 3 febbraio 2009, e dai successivi provvedimenti di esecuzione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A03931

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 16 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olga Polekha, di titolo di formazione professionale acquisito in Paese non comunitario, abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Palermo e provincia e Trapani e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19 bis del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Olga Polekha, cittadina russa, nata a Mosca il 19 gennaio 1974, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Federazione Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Palermo e provincia e in Trapani e provincia della professione di «guida turistica» nella lingua russa;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame orale per ogni ambito da effettuarsi presso la regione Siciliana in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Olga Polekha, cittadina russa, nata a Mosca il 19 gennaio 1974, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Palermo e provincia e di Trapani e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un esame orale per ogni ambito, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nel-

l'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Regione Siciliana rilascerà alla sig.ra Olga Polekha un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nella lingua russa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2009

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig. ra Olga Polekha, cittadina russa, nata a Mosca il 19 gennaio 1974, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali negli ambiti di Palermo e provincia e di Trapani e provincia.

Tenuto conto che l'interessata risulta essere un «professionista» già qualificato nella Federazione Russia e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua russa, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

Nozioni di storia, archeologia, arte antica e moderna con particolare riguardo alla Sicilia e ai comprensori di Palermo e Trapani.

Principali manifestazioni ricorrenti in Sicilia a carattere culturale, religioso, artistico, folkloristico e sportivo, con particolare riferimento alle città di Palermo e Trapani e ai più importanti centri turistici delle due provincie.

Tradizioni popolari, cucina tipica, artigianato, con particolare riferimento alle città di Trapani e Palermo ed ai più importanti centri turistici delle due province.

Elementi di legislazione turistica nazionale e regionale. Organizzazione pubblica del turismo in Italia e in Sicilia.

Nozioni di Geografia del territorio italiano e della Sicilia in particolare:

Per la provincia di Trapani:

Principali monumenti di Trapani:

- Museo del mare e Museo Pepoli (Trapani)
- Siti archeologici di Segesta e di Selinunte;
- Campobello di Mazara: Cave di Cusa;
- Riserva naturale dello Zingaro;
- Marsala: Complesso monumentale S.Pietro, Museo degli Arazzi fiamminghi, Museo archeologico con relitto nave punica;
- Mazara del Vallo: Museo del Satiro;
- Isola di Mozia e Museo Whitaker;
- Paceco: Museo delle Saline;
- Parchi e riserve della provincia di Trapani, Stagnone di Marsala;
- Principali località turistiche della provincia di Trapani: Alcamo, Castellammare del Golfo, Salemi, Valle del Belice, S. Vito Lo Capo, Scopello e relative evidenze storico artistiche.

Per la provincia di Palermo:

- Chiese, Conventi e Oratori di Palermo: Cappella Palatina, Casa Professa, Cattedrale, Chiesa del Carmine, La Gancia, La Magione, Lo Spasimo, S. Agostino, S. Anna, S. Cataldo, S. Caterina, S. Cita, S. Cristina La Vetere, S. Domenico, S. Francesco d'Assisi, S. Francesco Saverio, S. Giorgio dei Genovesi, S. Giovanni degli Eremiti, S. Giovanni dei Lebbrosi, S. Giuseppe dei Teatini, S. Ignazio all'Olivella, S. Maria di Gesù alla Guadagna, S. Maria dell'Ammiragio o della Martorana, S. Maria della Catena, S. Maria La Nuova, S. Maria di Porto Salvo, S. Maria di Valverde, S. Matteo, SS.Salvatore, S. Spirito o del Vespro, Santuario di S. Rosalia; Convento dei Cappuccini, Oratorio Immacolatella, Oratorio del Rosario di S. Cita, Oratorio del Rosario di S. Domenico, Oratorio di S. Lorenzo.
- Fortificazioni e porte: Castellammare, Porta e Torre Busuemi, Porta Carini, Porta dei Greci, Porta di S. Agata, Porta Felice, Porta Mazara, Porta Nuova, Porta Reale e Porta di Vicari.
- Musei e Gallerie: Museo delle Marionette, del Risorgimento, Diocesano, Fondazione Mormino, Etnografico Siciliano G. Pitrè, Geologico, Regionale archeologico, Galleria d'Arte Moderna "E.Restivo", Galleria Regionale della Sicilia.
- Palazzi e teatri: Albergo dei Poveri, Abatellis, Aiutamicristo, Arcivescovile, Butera, Castello della Favara, Chiaramonte, Comitini, Conte Federico, Cuba, Cubula, Ganci, La Zisa, lo Scibene, Mirto, Palazzina Cinese, Pretorio, Reale o dei Normanni, Riso, Sclafani.Teatro Massimo, Teatro Politeama Garibaldi.
- Piazze, Fontane, Monumenti: Piazza Bellini, Piazza Bologni, Piazza del Garraffello e del Garraffo, Piazza della Vittoria, Piazza Marina, Piazza Pretoria, Piazza Rivoluzione, Piazza Vigliena, Piazzetta S. Spirito, Fontana del Cavallo marino, Fontana del Dragone, Fontana dei Draghi, Fontana del Garraffo, Fontana del Genio di Palermo, Fontana del Pescatore, Fontana di Palazzo Castrone-S.Ninfa, Fontana di Piazza S. Domenico, Fontana Pretoria, Chioschi Ribaudo al Massimo e al Politeama, Loggia dell'Incoronazione, Palchetti della Musica al Foro Italico e al Politeama, Ponte dell'Ammiraglio.
- Mercati tipici: Il Capo, il mercato di Ballarò, la Vucciria, il Papireto.
- Siti archeologici: Grotte dell'Addaura, Grotta di Niscemi, Resti di case romane a Villa Bonanno, Scavi di Piazza XIII Vittime, Necropoli di Corso Calatafimi.
- Ville e Giardini: Ville Belmone, Bordonaro, Boscogrande, Castelnuovo, De Cordova, d'Orleans,Giulia, Igiea, Malfitano, Niscemi, Resuttano, Tasca, Trabia, Villino Florio, Giardini: Garibaldi, Inglese, Orto Botanico e Giardino Coloniale, Parco della Favorita.

Principali località della Provincia di Palermo:

- Altofonte: resti del Palazzo Ruggeriano.
- Bagheria: Galleria Comunale d'Arte Moderna e Ville settecentesche.
- Caccamo: Castello e Duomo.
- Carini: Castello.
- Castelbuono: Castello e Cappella di S. Anna, Chiesa di S. Francesco, Matrice Vecchia, Matrice Nuova.
- Cefalà Diana: Bagni di Cefalà Diana.
- Cefalù: Duomo e Chiostro, fortificazioni arcaiche (località Fontana) Lavatoio medievale, Mura Megalitiche, Museo Mandralisca, Osterio Magno e Tempio di Diana.
- Cinisi: Torre e Tonnara dell'Orsa.
- Gangi: Castello, Chiesa Madre, Palazzo Bongiorno, S. Maria degli Angeli, SS Salvatore, Torre dei Ventimiglia, Monastero di S. Maria di Gangivecchio,
- Geraci Siculo: Chiesa Madre, S. Anna, S. Maria la Porta.
- Himera: *Antiquarium*, resti antica città, Tempio della Vittoria.
- Monreale: Chiostro dei Benedettini, Duomo, Castellaccio, Collegiata, S. Castrenze.
- Petralia Soprana: Chiesa Madre e dei Riformati, ex convento Cappuccini, resti acquedotto romano, S. Maria di Loreto.
- Petralia Sottana: Chiesa Madre.
- Piana degli Albanesi: Chiese di S. Demetrio, S. Giorgio, S. Maria Odigitria.
- Polizzi Generosa: Chiesa Madre, resti acquedotto romano.
- Prizzi: Montagna dei Cavalli: resti antica Ippana.
- S. Giuseppe Jato: resti della città di Jato.
- S. Flavia: Basilica Soluntina.
- S. Martino delle Scale: Abbazia dei Benedettini.
- Solunto: rovine antica città, *Antiquarium.*
- Termini Imerese: Duomo, Museo Civico, resti acquedotto romano, rovine romane.
- Terrasini: Museo civico.
- Bellezze naturali e paesaggistiche. I dintorni di Palermo: Baida, Giacalone, Sferracavallo, Gibilrossa, Mondello, Monte Pellegrino.

09A03722

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Moscuzza Marcelo Horacio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Moscuzza Marcelo Horacio, nato a Sarandi (Argentina) il 27 luglio 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «maestro mayor de obras», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «geometra»;

Preso atto che il richiedente ha concluso gli studi presso l'«Escuela Nacional de Educacion Tecnica» come attestato in data 25 novembre 1988 e ha ottenuto il titolo di «maestro mayor de obras» il 15 agosto 1989 come attestato dal «Coseno nacional de educacion tecnica»;

Preso atto che l'istante è iscritto presso il «Collegio de Tecnicos de la Provincia de Buenos Aires Ley» dal 2 febbraio 1994;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Geometra e quella di cui è in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi sulle materie di Estimo e Topografia, con particolare riguardo alla materia catastale;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Moscuzza Marcelo Horacio, nato a Sarandi (Argentina) il 27 luglio 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Geometri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su Estimo e Topografia, con particolare riguardo alla materia catastale.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un geometra, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A03723

DECRETO 10 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ricardo Helen Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Ricardo Helen Cristina, nata a Conselheiro Lafaiete (Brasile) il 20 aprile 1969, cittadina brasiliana-italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito» conseguito in data 7 luglio 1994 presso la «Faculdade de direito Milton Campos» e della Laurea specialistica in giurisprudenza, conseguita presso l'«Università degli studi di Ferrara» in data 7 dicembre 2007;

Considerato che è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» dal 5 maggio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 novembre 2008 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ricardo Helen Cristina, nata a Conselheiro Lafaiete (Brasile) il 20 aprile 1969, cittadina brasiliana-italiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta della candidata tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

09A03724

DECRETO 10 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Spiridon Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Spiridon Daniela, nata a Izvorul (Romania) il 25 ottobre 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul constructii specializarea constructii civile, industriale si agricole» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Traian Timisoara» nella sessione giugno 1988;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Spiridon Daniela, nata a Izvorul (Romania) il 25 ottobre 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile-ambientale e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) tecnica delle costruzioni-ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; (solo orale) 3) urbanistica e pianificazione territoriale, 4) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, 5) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale :La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale.

e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A03725

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2009.

Accreditamento dell'associazione tra Camere di commercio, Camera arbitrale del Piemonte in Torino, a tenere corsi di formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 1º febbraio 2008, prot. DAG 30/12/2008.0169625.E, con la quale il dott. Pichetto Giuseppe, nato a Torino il 19 aprile 1937, in qualità di legale rappresentante dell'associazione tra Camere di commercio, «Camera arbitrale del Piemonte», associazione costituita dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio-Ossola, e Vercelli, con sede legale presso la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, codice fiscale 80091380016 e partita IVA n. 05443890016, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla «Camera arbitrale del Piemonte», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006, del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di otto sedi idonee allo svolgimento dell'attività presso le camere di commercio di: Torino, via Pompa n. 23, Alessandria, via Vochieri n. 58, Asti, piazza Medici n. 8, Biella, via Aldo Moro n. 15/B, Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, Novara, via degli Avocadro n. 4, Verbano Cusio-Ossola, in Bavento (Verbania), strada statale per il Sempione n. 4, Vercelli, piazza Risorgimento n. 12;

che i formatori nelle persone di:

prof.ssa Besso Marcheis Chiara, nata a Rivarolo Canavese (Torino), il 19 maggio 1967;

avv. Bortolotti Fabio, nato a Innsbruck (Austria), il 15 novembre 1939;

prof. Chiarloni Sergio, nato a Viareggio (Lucca), il 1º giugno 1936;

prof.ssa Rampazzi Gabriella, nata a Torino, il 10 luglio 1945;

dott. Regis Carlo, nato a Cuneo, il 20 dicembre 1965,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione tra Camere di commercio, «Camera arbitrale del Piemonte», associazione costituita dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio-Ossola, e Vercelli, con sede legale presso la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, codice fiscale n. 80091380016 e partita IVA n. 05443890016, a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi, comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 12 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03701

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2009.

Modifica dei PP.D.G. 2 marzo 2007, 1° settembre 2007, 10 dicembre 2007, relativi all'accreditamento dell'associazione no-profit «Associazione Equilibrio & R.C.», in Bologna, a tenere corsi di formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza 19 dicembre 2008 prot. DAG 9/01/2009.0001815.E con la quale l'avv. Roberto Cesarano, nato a Budrio (Bologna) il 29 gennaio 1962, in qualità di legale rappresentante dell'associazione no-profit «Associazione Equilibrio & R.C.», chiede che venga inserito un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione;

Visto il PDG 2 marzo 2007, modificato con PPDG 21 settembre 2007 e 10 dicembre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione no profit «Associazione Equilibrio & R.C.», con sede legale in Bologna, via Curiel n. 3/C, Partita IVA n. 01849121205, e codice fiscale n. 92049780379, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione, a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore, nella persona di: dott.sa Ana Maria Uzqueda, nata ad Avellaneda, Buenos Aires (Argentina), il 15 agosto 1964, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 2 marzo 2007, 1° settembre 2007, 10 dicembre 2007, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione no-profit «Associazione Equilibrio & R.C.», con sede legale in Bologna, via Curiel n. 3/C, partita IVA n. 01849121205, codice fiscale n. 92049780379, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento, l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: dott.sa Ana Maria Uzqueda, nata ad Avellaneda, Buenos Aires (Argentina), il 15 agosto 1964.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 16 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03702

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2009.

Modificazione del termine di comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta dell'archivio informatico relativa ai documenti rilevanti ai fini tributari.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 che, in materia di comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti a fini tributari, stabilisce che l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione debba essere trasmessa, assieme alla relativa sottoscrizione ed alla marca temporale, entro il mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al fine di estendere la validità dei documenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare l'art. 21 in materia di valore probatorio del documento informatico sottoscritto che, al comma 5, prevede che gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto siano assolti secondo le modalità definite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

Visto l'art. 1, comma 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, nel senso di estendere a tre mesi, successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali, il periodo in cui la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è considerata regolare anche senza trascrizione su carta;

Ritenuto che l'approvazione da parte dei direttori delle Agenzie fiscali del provvedimento che disciplina le modalità di invio dell'impronta dell'archivio informatico potrebbe comportare problemi applicativi per i contribuenti che adottano sistemi informatici per la formazione e la conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Detti contribuenti, infatti, in base all'attuale art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2004, dovrebbero completare il procedimento di conservazione ed inviare l'impronta dell'archivio informatico entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA, mentre i contribuenti che adottano sistemi meccanografici di tenuta della contabilità in base all'art. 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, come modificato dall'art.1, comma 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, potrebbero provvedere alla stampa dei medesimi documenti entro tre mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, recante modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto, le parole «Entro il mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il quarto mese successivo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 325

09A03783

DECRETO 20 marzo 2009.

Radiazione e variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la lettera del 19 febbraio 2009 con la quale la Società Pipe Brebbia Srl ha richiesto la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di una marca di trinciato per pipa;

Viste le lettere del 20 febbraio 2009, del 19 febbraio 2009, del 2 febbraio 2009 e del 24 febbraio 2009 con le quali le Società British American Tobacco Italia Spa, Manifatture Sigaro Toscano Spa, International Tobacco Agency Srl e Maga Team Srl, hanno rispettivamente richiesto il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alla modifica della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati, in conformità alle sopraindicate richieste;

Decreta:

Art. 1.

La seguente marca di trinciato per pipa è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico: Sindbad Tuttifrutti.

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

SIGARETTE

DA	A
KENT BARCLAY ORIGINAL TASTE	KENT ORIGINAL TASTE
KENT BARCLAY DISTINCTIVE TASTE	KENT SILVER

SIGARI NATURALI

DA	A
PEDRONI ANISETTE	PEDRONI ANISETTE SINGOLO
THE GRIFFIN'S TOROS	THE GRIFFIN'S TORO
DAVIDOFF PETIT CORONA	DAVIDOFF PETIT CORONA MILLENNIUM BLEND
DAVIDOFF ROBUSTO	DAVIDOFF ROBUSTO MILLENNIUM BLEND
DAVIDOFF LONSDALE	DAVIDOFF LONSDALE MILLENNIUM BLEND

SIGARETTI ALTRI

DA	A
HOLLANDIA AROMA CIGARILLOS 5	HOLLANDIA MINI AROMA

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 375

09A03837

DECRETO 27 marzo 2009.

Schema di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speiali di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che prevedono l'obbligo della rendicontazione delle somme a disposizione dei funzionari delegati per il riscontro degli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato nonché, ove previsto, della Corte dei corti;

Visto l'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, il quale dispone che nei casi in cui debbano essere destinati fondi a favore di specifici interventi, programmi e progetti, la legge, l'ordinanza di protezione civile o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze autorizzano l'apertura di contabilità speciali, ai sensi del citato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, che sostituisce l'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il suddetto comma 5-*bis* novellato stabilisce che tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato siano rendicontate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che, ai sensi del menzionato art. 5-*bis*, la rendicontazione di cui sopra deve avvenire attraverso la redazione di uno schema, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Acquisita in data 3 marzo 2009 l'intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Articolo unico

1. I Commissari delegati titolari di contabilità speciali di cui all'art. 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come sostituito dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, utilizzano ai fini della rendicontazione lo schema di cui all'allegato 1, del quale costituiscono parte integrante l'allegato 1-*bis* con l'analisi delle spese e il prospetto della situazione dei crediti e dei debiti, di cui all'allegato 2.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Limitatamente ai rendiconti relativi all'esercizio finanziario 2008, i termini di presentazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 1

COMMISSARIO DELEGATO: Ordinanza n. _____ del ________ per evento________

RENDICONTO N. ________ Esercizio finanziario(a)________

Contabilità speciale n.________ aperta il ____________

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€ ....
2) Fondi Statali	€	2) Consumi intermedi (c)	€ ....
3) Fondi regionali	€	3) Interessi passivi	
4) Fondi di Enti Locali	€	4) Trasferimenti a Regioni	€ ....
5) Tariffe e proventi per servizi	€	5) Trasferimenti a Enti locali	€ ....
6) Accensione prestiti	€	6) Investimenti diretti (d)	€ ....
7) Altro	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€ ....
		8) Rimborso prestiti	€ ....
		9) Versamenti erariali	€ ....
		10) Versamenti previdenziali	€ ....
		11) Altro (f)	€ ....
		Totale uscite	€ ....
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€.........................
Totale al 31/12	€.........................	Disponibilità di cassa	€.........................
		Totale a pareggio	€ ....

Luogo e data ____________________

IL COMMISSARIO DELEGATO

....

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI ....

a) **Indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o inizio della** gestione o dell'incarico in corso d'anno.
b) Emolumenti erogati al personale della struttura.
c) Acquisto di beni e servizi.
d) Spese per interventi infrastrutturali.
e) Trattasi di eventuali somme corrisposte a privati a ristoro dei danni subiti a seguito dell'evento straordinario.
f) Specificare se trattasi di spese correnti o in conto capitale.

ALLEGATO *1-BIS*

COMMISSARIO DELEGATO: Ordinanza n. __del ________ per evento________

RENDICONTO N. _______ Esercizio finanziario(1)_______

Contabilità speciale n._______ aperta il ___________

Ordi-nativo n.	*Data*	*Beneficiario*	*Causale*	*Importo*	*Tipologia di spesa (2)*
1)___ __ 2)___ __ 3)___ __		....		€. .... €. .... €. .... €. .... €.	
	TOTALE USCITE			**€. ....**	

IL COMMISSARIO DELEGATO

....

Data ________

1. Indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o inizio della gestione o dell'incarico in corso d'anno.
2. Indicare, per ciascuna tipologia di spesa, il codice identificativo corrispondente secondo la legenda sotto riportata:
   A Redditi da lavoro dipendente;
   B Consumi intermedi;
   C Interessi passivi;
   D Trasferimenti a Regioni;
   E Trasferimenti a Enti locali;
   F Investimenti diretti;
   G Trasferimenti in c/capitale;
   H Rimborso prestiti;
   I Versamenti erariali
   L Versamenti previdenziali
   M Altro.

ALLEGATO 2

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

COMMISSARIO DELEGATO: Ordinanza n. __ del ________

per evento: ________

Contabilità speciale n._______ aperta il ____________

CREDITI ALLA DATA DEL (1)				
Situazione creditoria al 31/12/es. precedente (2)				**€. ____________________**
Debitore	**Ragione del credito**	**Crediti certi ed esigibili**	**Crediti di difficile riscossione**	**Totale**
				€.
				€.
				€.
				€.
				TOTALE CREDITI €. ________________

Firma del Commissario delegato responsabile

....

Data, ...

(1) La situazione si riferisce al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura o al termine della gestione o dell'incarico se diverso dal 31 dicembre.
(2) Se la c/s è stata aperta prima del 1° gennaio 2008.

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

COMMISSARIO DELEGATO: Ordinanza n. __ del _______

per evento: ________

Contabilità speciale n._______ aperta il ___________

D E B I T I ALLA DATA DEL (1)			
Situazione debitoria al 31/12/ es. precedente (2)			**€.** __________________
Creditore	**Causale**	**Scadenza**	**Importo**
			TOTALE **DEBITI €.** ______________

Firma del Commissario delegato responsabile

Data, ...

(1) La situazione si riferisce al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura o al termine della gestione o dell'incarico se diverso dal 31 dicembre.

(2) Se la c/s è stata aperta prima del 1° gennaio 2008.

Art. 5, comma 5 bis della legge 225/1992

Linee guida per la compilazione del rendiconto

Il comma 5 bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 8 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dispone che i Commissari delegati titolari di contabilità speciale devono produrre, al fini del monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, entro il 40° giorno dalla chiusura di ciascun esercizio o dal termine della gestione o dell'incarico, il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, allegando anche una sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti, secondo uno schema stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo schema approvato con il predetto decreto comprende il rendiconto (All.1), un suo allegato (1bis) e una sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti (All.2).

Al fine di garantire uniformità nella stesura dei documenti, si forniscono le seguenti linee guida.

RENDICONTO

Nel rendiconto (All.1) vanno evidenziate le entrate e le spese dell'esercizio o del periodo di riferimento, classificate opportunamente secondo lo schema approvato.

Per maggiore chiarezza si precisa che alla voce " Redditi da lavoro dipendente" vanno indicate le competenze nette erogate, mentre le relative ritenute erariali e previdenziali vanno esposte nelle successive voci di cui ai numeri 9) e 10) delle spese.

Qualora alcuni interventi siano stati affidati ad uno o più soggetti attuatori, le eventuali entrate riscosse e le spese sostenute da questi ultimi dovranno essere riportate nel rendiconto con la stessa classificazione, evidenziando, nelle " disponibilità di cassa", la quota di trasferimento non ancora da essi utilizzata.

Alla voce n. 12) delle spese vanno indicati gli importi dei titoli emessi e non ancora estinti e gli accantonamenti di tesoreria (pignoramenti etc).

Nell'Allegato 1bis, le spese devono essere riportate ordinativo per ordinativo, indicando, nell'ultima colonna, la lettera che identifica la tipologia di spesa individuata tra quelle elencate in calce al prospetto. Nello spazio "causale" va riportata quella indicata nell'ordinativo.

...***...

SEZIONE DIMOSTRATIVA DEI CREDITI E DEI DEBITI

La situazione dimostrativa dei crediti e dei debiti deve fare riferimento, a regime, al 31 dicembre dell'anno rendicontato o alla fine del periodo, qualora l'incarico termini in corso d'anno, secondo lo schema dell'Allegato 2.

Limitatamente all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2008 dovrà essere compilata, con lo stesso schema, anche la situazione dei crediti e dei debiti il 31 dicembre 2007.

a) Sezione "crediti" :

all'interno della tabella, nella prima riga, di seguito a " crediti alla data del...." inserire : 31/12 e anno di riferimento (per il primo anno sarà 31/12/2008).

Nella seconda riga " situazione creditoria la 31/12/...." riportare i crediti esistenti al termine dell'esercizio precedente. Pertanto, relativamente al prospetto dei crediti accertati al 31/12/2008, in questa riga va indicata la situazione esistente al 31/12/2007.

Nella colonna " debitore" va indicato il soggetto (privato/pubblico) tenuto a versare la somma a favore del Commissario delegato.

Nella colonna " ragione del credito" dovrà essere inserito l'atto dal quale sorge il diritto a riscuotere (legge, ordinanza, mutuo, delibera, atto amministrativo etc.) ed i relativi estremi.

Nella colonna " crediti certi ed esigibili" va indicato l'importo del credito la cui riscossione è ritenuta certa. Ove, invece, sia dato rinvenire presupposti che fanno emergere situazioni di potenziale criticità nella realizzazione della somma, la stessa andrà inserita nella colonna "crediti di difficile riscossione".

b) Sezione "debiti":

nella colonna "creditore", va indicato il soggetto verso il quale il Commissario delegato ha assunto obbligazioni.

Nella colonna "causale" deve essere riportato il titolo giuridico dal quale deriva l'obbligazione (contratto di fornitura, beni e servizi, lavori, etc.).

Nella colonna "scadenza" occorre riportare la data entro la quale deve essere soddisfatta l'obbligazione; se non disponibile, va indicata la data di scadenza dello stato di emergenza.

Per i debiti non ancora definiti, in questa colonna va indicato se trattasi di debiti oggetto di contenzioso o il cui iter procedimentale non si è perfezionato.

09A03818

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società «S.r.l. IT Distribuzione».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la società «Ittierre S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i signori dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della «S.p.a. Ittierre»;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 2009 con il quale la società «Malo S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato;

Vista l'istanza depositata in data 27 febbraio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «IT Distribuzione S.r.l.», controllata dalla «S.p.a. Ittierre» per il tramite della «S.p.a. Malo», titolare del 100% del capitale sociale della «IT Distribuzione S.r.l.»;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società «IT Distribuzione S.r.l.», con sede in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03320

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carollo Emanuela, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la domanda della sig.ra Carollo Emanuela, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Arte e Stile S.r.l. in Nettuno (Roma), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimen-

to aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Carollo Emanuela, cittadina italiana, nata a Roma in data 12 maggio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A03691

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 novembre 2008.

Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»; 8 maggio 2003, recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» e 12 maggio 2006, recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 47, del 20 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72, del 27 marzo 1997, recante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero, e successive modificazioni»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122, del 28 maggio 1998, recante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali» e successive modificazioni, come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174, del 27 luglio 1999, recante «Integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1998» recante: Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche e al decreto ministeriale 19 marzo 1998 recante: Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali», ed in particolare l'art. 4-*bis*, comma 1, lettera *a)* del richiamato decreto ministeriale 19 marzo 1998, che riconosce idonei alle sperimentazioni gli istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) limitatamente al settore per il quale hanno ottenuto il predetto riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 28 luglio 2003, recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE, relativa all'applicazione delle Norme di buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali per uso clinico»;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006 recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo periodo che prevede che il Comitato etico può essere istituito tra l'altro, negli istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifico, limitatamente alle sperimentazioni nell'area di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Considerato che le sperimentazioni condotte negli IRCCS privati, al di fuori dell'area di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento, sono comunque eseguite nella stessa struttura sanitaria nel cui ambito il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha riconosciuto per altre aree di ricerca il possesso dei requisiti previsti per gli IRCCS, compresi quelli relativi ai servizi di carattere generale, con particolare riferimento a quelli a garanzia della tutela della salute dei pazienti e per la qualità delle attività sanitarie e che pertanto non vi sono motivi oggettivi per differenziare il riconoscimento di idoneità alla sperimentazione per le diverse unità operative appartenenti alla medesima struttura;

Considerato altresì che il Comitato etico degli IRCCS privati fornisce la stessa garanzia sia per le sperimentazioni nell'area di ricerca oggetto di riconoscimento dell'IRCCS, che nelle altre aree e che pertanto non vi sono motivi oggettivi per escludere la competenza di tali Comitati etici sulle sperimentazioni condotte nella stessa struttura, anche se in aree di ricerca diverse da quelle oggetto di riconoscimento dell'IRCCS;

Considerato l'opportunità che tale Comitato di struttura privata operi con criteri armonizzati con il Comitato etico della Azienda sanitaria locale competente per territorio;

Considerato che i problemi emersi a livello dell'Unione Europea e nazionale sulle sperimentazioni di Biodisponibilità e Bioequivalenza richiedono specifici elementi tecnico-procedurali di garanzia;

Ravvisata la necessità di apportare alcune correzioni formali al decreto ministeriale 8 maggio 2003 citato;

Visto il decreto del 15 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione», pubblicato dulla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998 recante: «Criteri per il riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali», sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alle «Premesse» al 1° «Ravvisato» le parole: «nel settore per il quale hanno ottenuto detto riconoscimento» sono soppresse;

b) all'art. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con provvedimento del Direttore generale dell'AIFA, da emanarsi entro il 31 dicembre 2009, su proposta dell'Ispettorato dell'AIFA di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, sono definiti ed aggiornati i requisiti minimi per il riconoscimento della idoneità, rispettivamente delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condurre sperimentazioni di bioequivalenza e biodisponibilità, sia per la parte clinica che per quella di laboratorio; nel medesimo provvedimento vengono indicate le modalità per il riconoscimento del possesso di detti requisiti. In ogni caso l'esito di eventuali verifiche dell'Ispettorato dell'AIFA prevale, ai fini del riconoscimento, su ogni diversa modalità;

c) all'art. 4-*bis*, comma 1, lettera *a)* le parole «nel settore per il quale hanno ottenuto il predetto riconoscimento» sono soppresse.

Art. 2.

1. Al decreto ministeriale 8 maggio 2003 recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, le parole «Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997», sono sostituite dalle parole «Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico o importato secondo le modalità autorizzative e i requisiti previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e dal Capo III del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200,»;

b) all'art. 4, comma 3, in fine, sono aggiunte le parole «e tale importazione dovrà essere effettuata secondo le modalità, ove applicabili, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997»;

c) all'art. 4, comma 5, le parole «di cui all'art. 5» sono sostituite con le parole «di cui all'art. 2».

Art. 3.

1. Al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006 recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, secondo periodo, le parole «limitatamente alle sperimentazioni nell'area di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento» sono soppresse;

b) all'art. 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. I membri del Comitato non possono essere sostituiti da propri delegati eccetto per i componenti "ex officio" di cui al comma 4, lettere *e)* ed *f)*, che possono delegare in maniera permanente un proprio sostituto, in servizio presso la propria unità operativa». Alle riunioni del Comitato etico può partecipare un delegato della Autorità competente locale ai fini della tempestiva approvazione degli atti necessari all'autorizzazione della sperimentazione clinica e dei relativi contratti economici;

c) all'art. 2, comma 5, le parole «o a IRCCS» sono sostituite dalle parole «o costituiti nell'ambito di più IRCCS».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio di controllo preventvo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 193

09A03930

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Reier, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimenlo ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Claudia Reier nata a Bressanone (Italia) il giorno 20 novembre 1968, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtztin für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation» conseguito in data 17 settembre 2008 presso l'«Österreichische Ärztekammer» Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtztin für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation» conseguito presso il «Österreichische Ärztekammer» Austria, in data 17 settembre 2008 dalla sig.ra Claudia Reier, nata a Bressanone (Italia) il giorno 20 novembre 1968, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 2.

La sig.ra Claudia Reier già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03318

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruth Raffeiner, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimenlo ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ruth Raffeiner nata a Merano (Italia) il giorno 3 aprile 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtztin für Kinder - und Jugendheilkunde» conseguito in data 1° dicembre 2008 presso l'«Österreichische Ärztekammer» Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtztin für Kinder - und Jugendheilkunde» conseguito presso il presso l'«Österreichische Ärztekammer» Austria, in data 1° dicembre 2008 dalla sig.ra Ruth Raffeiner, nata a Merano (Italia) il giorno 3 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 2.

La sig.ra Ruth Raffeiner già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03319

DECRETO 2 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rositsa Georgieva Rashkova, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo, concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 4 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rositsa Georgieva Rashkova nata a Varbitsa (Bulgaria) il giorno 26 ottobre 1959, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Диплома Стоматолог» n. 3372, conseguito nel 1983 - n. reg. 31675 dall'Accademia di medicina di Sofia (Bulgaria) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Диплома Стоматолог» rilasciato dall'Accademia di medicina di Sofia (Bulgaria) n. 3372, conseguito nel 1983 - n. reg. 31675 alla sig.ra Rositsa Georgieva Rashkova, nata a Varbitsa (Bulgaria) il giorno 26 ottobre 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Rositsa Georgieva Rashkova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02997

DECRETO 2 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Violina Dobreva Dimitrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come mo-

dificata dalla direttiva n. 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo, concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 maggio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Violina Dobreva Dimitrova nata a Plovdiv (Bulgaria) il giorno 19 luglio 1963, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Диплома лекар» rilasciato in data 6 marzo 1990 con il n. 9543 dall'Istituto superiore di medicina «I.P. Pavlov» di Plovdiv (Bulgaria) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Диплома лекар» rilasciato dall' Istituto superiore di medicina «I.P. Pavlov» di Plovdiv (Bulgaria) in data 6 marzo 1990 con il n. 9543 alla sig.ra Violina Dobreva Dimitrova, nata a Plovdiv (Bulgaria) il giorno 19 luglio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Violina Dobreva Dimitrova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02998

DECRETO 2 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kremena Milkova Valcheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo, concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kremena Milkova Valcheva nata a Varna (Bulgaria) il giorno 30 dicembre 1979, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Магистър-лекар» rilasciato in data 10 novembre 2006 con il n. 13843 dalla Università di medicina di Sofia (Bulgaria) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Магистър-лекар» rilasciato dalla Università di medicina di Sofia (Bulgaria) in data 10 novembre 2006 con il n. 13843 alla sig.ra Kremena Milkova Valcheva, nata a Varna (Bulgaria) il giorno 30 dicembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Kremena Milkova Valcheva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02999

DECRETO 2 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Eugenieva Galina Dolaptchieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo, concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eugenieva Galina Dolaptchieva nata a Varna (Bulgaria) il giorno 7 settembre 1977, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Магистър Стоматолог» rilasciato in data 18 giugno 2002 con il n. 3283 dalla Università di medicina città di Plovdiv (Bulgaria) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Магистър Стоматолог» rilasciato dalla Università di medicina città di Plovdiv (Bulgaria) in data 18 giugno 2002 con il n. 3283 alla sig.ra Eugenieva Galina Dolaptchieva, nata a Varna (Bulgaria) il giorno 7 settembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Eugenieva Galina Dolaptchieva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03000

DECRETO 24 marzo 2009.

Disposizione dell'entrata in vigore dei testi dei capitoli generali e delle monografie, nelle lingue inglese e francese, pubblicate nel Supplemento 6.4 della Farmacopea Europea.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CPH (08)1 adottata in data 13 marzo 2008 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceutical and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° aprile 2009 del Supplemento 6.4 della Farmacopea Europea (allegato 1);

Vista la risoluzione AP-CPH (08)4 adottata in data 13 marzo 2008 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceutical and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione a partire dal 1° aprile 2009 dei testi 2.9.15. Volume apparente e (0772) Lindano;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008), recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato, prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 6.4 della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1º aprile 2009.

2. I testi 2.9.15.Volume apparente e (0772) Lindano, elencati nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato, sono eliminati dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1º aprile 2009.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n.128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il Segretariato della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Roma, 24 marzo 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

ALLEGATO 1

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 6.4 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum rotaviri vivum ad peroralia	(2417)	Rotavirus vaccine (live, oral)	Vaccin vivant oral à rotavirus	Vaccino vivo da rotavirus, per uso orale

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Fluvastatinum natricum	(2333)	Fluvastatin sodium	Fluvastatine sodique	Fluvastatina sodica
Losartanum kalicum	(2232)	Losartan potassium	Losartan potassique	Losartan potassico
Menthae piperitae folii extractum siccum	(2382)	Peppermint leaf dry extract	Menthe poivrée (feuille de), extrait sec de	Menta piperita foglia estratto secco
Oleae folii extractum siccum	(2313)	Olive leaf dry extract	Olivier (feuille d'), extrait sec de	Olivo foglia estratto secco
Valerianae extractum aquosum siccum	(2400)	Valerian dry aqueous extract	Valériane (extrait aqueux sec de)	Valeriana estratto acquoso secco

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.46.	Chromatographic separation techniques	Techniques de séparation chromatographique	Tecniche di separazione cromatografica
3.1.11.	Materials based on non-plasticised poly(vinyl chloride) for containers for dry dosage forms for oral administration	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) non plastifié pour conditionnement de formes sèches pour administration par voie orale	Materiali a base di polivinile cloruro non plastificato per contenitori per forme farmaceutiche essiccate per uso orale
4.	Reagents	Réactifs	Reattivi

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum febris typhoidis vivum perorale (stirpe Ty 21a)	(1055)	Typhoid vaccine (live, oral, strain Ty 21a)	Vaccin typhoïdique vivant, oral, souche Ty 21a	Vaccino vivo tifoideo per uso orale (ceppo Ty 21a)
Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis corticisque antigeniis praeparatum	(2149)	Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface, préparé sur cultures cellulaires)	Vaccino inattivato dell'influenza, antigene di superficie, preparato in colture cellulari
Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis virisque integris praeparatum	(2308)	Influenza vaccine (whole virion, inactivated, prepared in cell cultures)	Vaccin grippal inactivé à virion entier préparé sur cultures cellulaires	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus integri in colture cellulari

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acetazolamidum	(0454)	Acetazolamide	Acétazolamide	Acetazolamide
Amlodipini besilas	(1491)	Amlodipine besilate	Amlodipine (bésilate d')	Amlodipina besilato
Atenololum	(0703)	Atenolol	Aténolol	Atenololo
Benserazidi hydrochloridum	(1173)	Benserazide hydrochloride	Bensérazide (chlorhydrate de)	Benserazide cloridrato
Bentonitum	(0467)	Bentonite	Bentonite	Bentonite
Benzalkonii chloridi solutio	(0371)	Benzalkonium chloride solution	Benzalkonium (chlorure de), solution de	Benzalconio cloruro soluzione
Benzalkonii chloridum	(0372)	Benzalkonium chloride	Benzalkonium (chlorure de)	Benzalconio cloruro
Calcii hydrogenophosphas anhydricus	(0981)	Calcium hydrogen phosphate, anhydrous	Calcium (hydrogéno-phosphate de) anhydre	Calcio fosfato dibasico anidro
Calcii hydrogenophosphas dihydricus	(0116)	Calcium hydrogen phosphate dihydrate	Calcium (hydrogéno-phosphate de) dihydraté	Calcio fosfato dibasico diidrato
Calcii sulfas dihydricus	(0982)	Calcium sulphate dihydrate	Calcium (sulfate de) dihydraté	Calcio solfato diidrato
Carbomera	(1299)	Carbomers	Carbomères	Carbomeri
Crataegi folii cum flore extractum siccum	(1865)	Hawthorn leaf and flower dry extract	Aubépine (feuille et fleur d') extrait sec de	Biancospino foglia e fiore estratto secco
Cyclopentolati hydrochloridum	(1093)	Cyclopentolate hydrochloride	Cyclopentolate (chlorhydrate de)	Ciclopentolato cloridrato
Dextrinum	(1507)	Dextrin	Dextrine	Destrina
Diflunisalum	(0818)	Diflunisal	Diflunisal	Diflunisal
Dihydroergotamini mesilas	(0551)	Dihydroergotamine mesilate	Dihydroergotamine (mésilate de)	Diidroergotamina mesilato
Doxepini hydrochloridum	(1096)	Doxepin hydrochloride	Doxépine (chlorhydrate de)	Doxepina cloridrato
Glucosum liquidum dispersione desiccatum	(1525)	Glucose, liquid, spray-dried	Glucose liquide (nébulisat de)	Glucosio liquido, nebulizzato essiccato
Heparinum calcicum	(0332)	Heparin calcium	Héparine calcique	Eparina calcica[1]
Heparinum natricum	(0333)	Heparin sodium	Héparine sodique	Eparina sodica[1]
Hydrochlorothiazidum	(0394)	Hydrochlorothiazide	Hydrochlorothiazide	Idroclorotiazide
Hydrocodoni hydrogeno-tartras 2,5-hydricus	(1784)	Hydrocodone hydrogen tartrate 2,5-hydrate	Hydrocodone (hydrogéno-tartrate d') 2,5-hydraté	Idrocodone idrogenotartrato 2,5-diidrato
Itraconazolum	(1335)	Itraconazole	Itraconazole	Itraconazolo
Levamisoli hydro-chloridum	(0726)	Levamisole hydrochloride	Lévamisole (chlorhydrate de)	Levamisolo cloridrato
Magnesii citras anhydricus	(2339)	Magnesium citrate, anhydrous	Magnésium (citrate de) anhydre	Magnesio citrato anidro
Magnesii oxidum leve	(0040)	Magnesium oxide, light	Magnésium (oxyde de) léger	Magnesio ossido leggero
Magnesii oxidum ponderosum	(0041)	Magnesium oxide, heavy	Magnésium (oxyde de) lourd	Magnesio ossido pesante
Magnesii subcarbonas levis	(0042)	Magnesium carbonate, light	Magnésium (carbonate de) léger	Magnesio carbonato leggero
Maltodextrinum	(1542)	Maltodextrin	Maltodextrine	Maltodestrina
Mannitolum	(0559)	Mannitol	Mannitol	Mannitolo
Melissae folium	(1447)	Melissa leaf	Mélisse (feuille de)	Melissa foglia
Orthosiphonis folium	(1229)	Java tea	Orthosiphon	Thè di Giava (Ortosifon)
Phenytoinum	(1253)	Phenytoin	Phénytoïne	Fenitoina
Phenytoinum natricum	(0521)	Phenytoin sodium	Phénytoïne sodique	Fenitoina sodica
Simvastatinum	(1563)	Simvastatin	Simvastatine	Simvastatina
Sorbitolum	(0435)	Sorbitol	Sorbitol	Sorbitolo
Thymi herba	(0865)	Thyme	Thym	Timo
Tricalcii phosphas	(1052)	Calcium phosphate	Phosphate tricalcique	Calcio fosfato
Xanthani gummi	(1277)	Xanthan gum	Gomme xanthane	Gomma xantana

[1] Il testo revisionato é entrato in vigore il 1 agosto 2008

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.8.	Heavy metals	Métaux lourds	Metalli pesanti (*la correzione riguarda solo il testo francese*)

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Olea herbaria	(1579)	Vegetable fatty oils	Huiles grasses végétales	Oli grassi vegetali

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum clostridii chauvoei ad usum veterinarium	(0361)	Clostridium chauvoei vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium chauvoei pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium chauvoei per uso veterinario (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acaciae gummi dispersione desiccatum	(0308)	Acacia, spray-dried	Gomme arabique (nébulisat de)	Gomma arabica, liofilizzato (*la correzione riguarda solo il testo francese*)
Acidum benzoicum	(0066)	Benzoic acid	Acide benzoïque	Acido benzoico
Acidum mefenamicum	(1240)	Mefenamic acid	Méfénamique (acide)	Acido mefenamico
Beclometasoni dipropionas anhydricus	(0654)	Beclometasone dipropionate, anhydrous	Béclométasone (dipropionate de) anhydre	Beclometasone dipropionato anidro
Beclometasoni dipropionas monohydricus	(1709)	Beclometasone dipropionate monohydrate	Béclométasone (dipropionate de) monohydraté	Beclometasone dipropionato monoidrato
Bisoprololi fumaras	(1710)	Bisoprolol fumarate	Bisoprolol (fumarate de)	Bisoprololo fumarato
Calcii folinas	(0978)	Calcium folinate	Calcium (folinate de)	Calcio folinato
Calcitriolum	(0883)	Calcitriol	Calcitriol	Calcitriolo (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
Carthami flos	(2386)	Safflower flower	Carthame (fleur de)	Cartamo fiore
Cefoperazonum natricum	(1404)	Cefoperazone sodium	Céfopérazone sodique	Cefoperazone sodico
Citaloprami hydrobromidum	(2288)	Citalopram hydrobromide	Citalopram (bromhydrate de)	Citalopram bromidrato
Citaloprami hydrochloridum	(2203)	Citalopram hydrochloride	Citalopram (chlorhydrate de)	Citalopram cloridrato
Desfluranum	(1666)	Desfluorane	Desfluorane	Desflurano
Glyceroli trinitratis solutio	(1331)	Glyceryl trinitrate solution	Glycéryle (trinitrate de), solution de	Glicerolo trinitrato soluzione
Liothyroninum natricum	(0728)	Liothyronine sodium	Liothyronine sodique	Liotironina sodica
Mangani glycerophosphas hydricus	(2163)	Manganese glycerophosphate, hydrated	Manganèse (glycérophos-phate de) hydraté	Manganese glicerofosfato idratato
Myrtilli fructus recentis extractum siccum raffinatum et normatum	(2394)	Fresh bilberry fruit dry extract, refined and standardised	Myrtille (fruit frais de), extrait sec purifié et titré de	Mirtillo frutto fresco estratto secco, purificato e titolato
Sertralini hydrochloridum	(1705)	Sertraline hydrochloride	Sertraline (chloridrate de)	Sertralina cloridrato
Titanii dioxidum	(0150)	Titanium dioxide	Titane (dioxyde de)	Titanio diossido

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2009

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.15.	Apparent volume	Volume apparent	Volume apparente

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Lindanum	(0772)	Lindane	Lindane	Lindano

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2008

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum pertussis	(0160)	Pertussis vaccine	Vaccin coquelucheux	Vaccino per tossico

09A03932

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 febbraio 2009.

Dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2008, concernente la dichiarazione delle superfici ammissibili al regime di pagamento unico;

Considerato che l'art. 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che le parcelle agricole dichiarate ai fini del regime di pagamento unico devono essere a disposizione dell'agricoltore ad una data prestabilita, che non può essere successiva alla data prevista per la modifica della domanda d'aiuto;

Considerato che occorre fissare la data in cui gli agricoltori devono avere a disposizione le superfici dichiarate ai fini del regime di pagamento unico entro i termini previsti dalla normativa comunitaria;

Considerato che occorre rivedere la data fissata con il decreto 28 marzo 2008, onde corrispondere alle indicazioni espresse in tal senso dalla Commissione europea e che, pertanto, si rende necessario abrogare il predetto decreto e sostituirlo con il presente provvedimento;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente Stato-regioni nella seduta del 5 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all'aiuto dichiarati ai sensi dell'art. 7 del decreto 5 agosto 2004, devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda unica.

2. Ai fini del presente decreto sono considerate a disposizione del richiedente le superfici dallo stesso possedute o detenute.

3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto 5 agosto 2004, così come modificato dal decreto 15 marzo 2005, che demanda all'agricoltore la fissazione delle date di inizio del periodo di tempo in cui avere a disposizione le superfici dichiarate.

Art. 2.

Abrogazione del decreto 28 marzo 2008

Il decreto 28 marzo 2008, riguardante la dichiarazione delle superfici ammissibili al regime di pagamento unico è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 117

09A03651

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso», «Carema» e «Canavese», in Caluso, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione vini Erbaluce, Carema e Canavese, con sede in Caluso (Torino), piazza Umbertini, n. 1, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso», «Carema» e «Canavese», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006670 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 11 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio di tutela e valorizzazione vini Erbaluce, Carema e Canavese, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 6 luglio 2000, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio di tutela e valorizzazione vini Erbaluce, Carema e Canavese, con sede in Caluso (Torino), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso», «Carema» e «Canavese», conferito con il de-

creto ministeriale 6 luglio 2000 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela e valorizzazione vini Erbaluce, Carema e Canavese, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A03694

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio di tutela e valorizzazione delle D.O.C. Freisa di Chieri e Collina Torinese, in Chieri, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del consorzio di tutela e valorizzazione delle D.O.C. Freisa di Chieri e Collina Torinese, con sede in Chieri (Torino) presso municipio, via Palazzo di Città n. 10, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese», e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006668 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 30 ottobre 2008, con la quale il citato consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del consorzio di tutela e valorizzazione delle D.O.C. Freisa di Chieri e Collina Torinese, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 6 agosto 2003, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al consorzio di tutela e valorizzazione delle D.O.C. Freisa di Chieri e Collina Torinese, con sede in Chieri (Torino), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese», conferito con il decreto ministeriale 6 agosto 2003 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela e valorizzazione delle D.O.C. Freisa di Chieri e Collina Torinese, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03696

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Doc Valsusa, in Bussoleno, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condi-

zioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Doc Valsusa, con sede in Bussoleno (Torino) - via C. Trattenero, n. 15, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Valsusa»,e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006669 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 17 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Doc Valsusa, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 6 luglio 2000, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Doc Valsusa, con sede in Bussoleno (Torino), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Valsusa», conferito con il decreto ministeriale 6 luglio 2000 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Doc Valsusa e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A03726

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, in Ghemme, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara», «Ghemme» e dei vini a denominazione di origine controllata «Boca», «Bramaterra», «Colline Novaresi», «Coste della Sesia», «Fara», «Lessona» e «Sizzano», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, con sede in Ghemme (Novara) c/o Municipio - via Roma, n. 21, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara», «Ghemme» e dei vini a denominazione di origine controllata «Boca», «Bramaterra», «Colline Novaresi», «Coste della Sesia», «Fara», «Lessona» e «Sizzano», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006667 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 14 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 21 novembre 2003, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, con sede in Ghemme (Novembre), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura

degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara», «Ghemme» e dei vini a denominazione di origine controllata «Boca», «Bramaterra», «Colline Novaresi», «Coste della Sesia», «Fara», «Lessona» e «Sizzano», conferito con il decreto ministeriale 21 novembre 2003 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A03727

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Verena Elisabeth Klein, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Verena Elisabeth Klein;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il decreto di riconoscimento 12 luglio 2006, n. 216, con il quale la Libera Università di Bolzano ha dichiarato il titolo di laurea «Magistra der Philosophie», conseguito in Austria, equipollente alla laurea italiana in «Lingue e letterature straniere (lingue: inglese e francese)»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana livello C2 Celi 5 doc rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

«Magistra der Philosophie», rilasciato dalla «Leopold Franzens Universität» di Innsbruck (Austria) il 10 ottobre 2005;

«Abschlussbestätigung» (attestato di formazione pedagogica), conseguito presso Institut für Lehrer/innenbildung und Schulforschung dell'Università di Innsbruck (Austria);

«Bestätigung gemäß § 27a des – Unterrichtspraktikumsgesetzes» (attestato ai sensi del § 27a della legge sulla pratica d'insegnamento) rilasciato dal «Landesschulrat Für Tirol» di Innsbruck (Austria) il 4 ottobre 2007, posseduto dalla cittadina austriaca prof.ssa Verena

Elisabeth Klein, nata a Innsbruck il 4 maggio 1976, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera (inglese e francese);

46/A - Lingue e civiltà straniere (inglese e francese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03692

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sara Burolo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sara Burolo;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento slovena e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diploma universitario di insegnante di scuola primaria» conseguito in data 29 febbraio 1996 presso l'Università del Litorale di Lubiana (Slovenia), posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Sara Burolo, nata a Trieste il 29 aprile 1953, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03693

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, al prof. Raoul Nkassa, di titolo di formazione estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2004, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dal prof. Raoul Nkassa;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il certificato di laurea specialistica in «Filosofia e studi teorico-critici» conseguito in data 28 novembre 2007, presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Visto l'art. 7, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della certificazione della competenza linguistica, in quanto in possesso di laurea specialistica italiana in «Filosofia e studi teorico-critici»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 29 gennaio 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licencie es Lettres - section: Philosophie» conseguita nell'anno accademico 1994 - 1995, presso l'Universite «Marine Ngouabi» di Brazaville (Congo), rilasciata il 7 maggio 1996 con il n. 003861 - PHIL03 95037;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat D'Aptitude Professionnelle a l'enseignement dans les Lycees - option: Philosophie» , conseguito presso l'Universite «Marine Ngouabi» di Brazzaville (Congo) nella prima sessione d'esame dell'anno accademico 1996/97, rilasciato il 29 dicembre 1999 con il n. 002290 - CAPEL 97013, posseduto dal cittadino congolese Raoul Nkassa, nato a Brazzaville (Repubblica del Congo) il 16 novembre 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nella classe di concorso:

36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

2. L'esercizio, in Italia, della professione docente, di cui al presente riconoscimento, è subordinato alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2009.

Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni (di seguito il codice) ed, in particolare, gli articoli 2, 6 e 8, comma 3, del medesimo decreto;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorità approvato in data 20 dicembre 2007;

Ritenuto di dover disciplinare l'attività di indagine della Direzione generale vigilanza lavori e della Direzione generale vigilanza servizi e forniture, in relazione alle attività di cui all'art. 38, comma 1, lettera *a)* ed all'art. 39, comma 1, lettera *a)* del medesimo Regolamento di organizzazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di indagine, di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del codice.

Art. 2.

Attività d'indagine

1. Le attività di indagine vengono attuate sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorità, aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticità del settore dei contratti pubblici.

2. Le attività di indagine possono altresì essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse. In quest'ultimo caso la segnalazione deve essere presentata secondo l'apposito modulo predisposto e disponibile sul sito Web dell'Autorità.

3. Le segnalazioni presentate secondo quanto previsto dal precedente comma sono catalogate dagli Uffici e costituiscono oggetto di apposita relazione riepilogativa bimestrale anche al fine di concorrere ad individuare le tematiche oggetto della direttiva annuale sull'azione amministrativa.

4. Le segnalazioni pervenute sono catalogate a cura del dirigente dell'ufficio, mentre compete al Direttore generale l'apertura e la definizione del procedimento, all'esito della relativa attività istruttoria, nei seguenti casi:

a) questioni in relazione alle quali non sussistono dubbi interpretativi;

b) questioni alle quali può applicarsi, anche in via analogica, una precedente pronuncia dell'Autorità.

5. Non sono, invece, oggetto di una specifica istruttoria i seguenti tipi di segnalazioni:

a) quando non è stato utilizzato l'apposito modulo o la compilazione è incompleta, previa richiesta di compilazione o integrazione;

b) quanto fa difetto in modo evidente la competenza dell'Autorità, ossia quando la questione proposta esula dalle attribuzioni dell'Autorità stessa sotto il profilo oggettivo o soggettivo;

c) nei casi di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia quando vengono dedotti fatti o circostante fondati su dati giuridici o di fatto palesemente inesatti;

d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di gara o allo svolgimento della stessa nei casi in cui sussistano i presupposti per ricorrere alla procedura di cui all'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo n. 163/2006;

e) quando la richiesta di intervento ha carattere di generalità tale da giustificare l'emanazione di un atto a portata generale.

6. Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative a gare il cui valore sia inferiore a 150 mila euro, nonché quelle relative a procedure di aggiudicazione concluse da più di sei mesi, ovvero a procedure di esecuzione dei contratti pubblici per le quali è stato emesso il certificato di collaudo definitivo, vengono valutate dagli Uffici ai fini dello svolgimento di eventuali indagini di carattere generale.

7. L'apertura del procedimento per le seguenti segnalazioni, di particolare rilevanza, è altresì di competenza del Direttore generale, salvo che non ritenga di rimetterla all'esame del Consiglio:

a) contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) interventi riportati dalla stampa nazionale;

c) interventi nei quali siano state commesse gravi violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

d) interventi nei quali si sia verificata la sospensione dell'attività per un tempo superiore a un anno;

e) subappalti non autorizzati;

f) casi che presuppongono un intervento di rilevanza generale;

g) casi in cui sia necessario rivedere l'orientamento già espresso dal Consiglio;

h) casi la cui definizione implichi segnalazione alla Procura della Repubblica o della Corte dei conti.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già pendenti presso gli Uffici.

Art. 3.

Richieste di informazioni e di esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6, comma 9, lettera *a)* del codice, devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalità di cui all'art. 11.

2. Esse devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla quantità e qualità delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni;

d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.

4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, è consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.

5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 4.

Avvio dell'istruttoria

1. L'atto di avvio dell'istruttoria indica gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, nonché il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti ovvero di depositare memorie e documenti.

2. L'atto di avvio dell'istruttoria è comunicato, ai sensi dell'art. 11, alle stazioni appaltanti, alle imprese e agli enti interessati, nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria.

3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la stessa è effettuata tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 2;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del provvedimento di avvio dell'istruttoria.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti, secondo quando previsto dal regolamento sull'accesso agli atti;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria, possono essere sentiti in audizione dinanzi agli uffici.

4. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresì farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.

Art. 6.

Ispezioni

1. L'Ufficio esegue le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini dell'istruttoria. I dirigenti formulano proposte motivate al Direttore generale ai fini della autorizzazione all'ispezione. Il Direttore generale procede a formalizzare l'incarico di ispezione con proprio atto, anche ai fini dell'impegno delle relative risorse umane e finanziarie.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto, lo scopo dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della Stazione appaltante;

b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività della stazione appaltante o dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 possono:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi dì residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b)*;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'art. 10.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lettere *b)* e *d)* del codice, agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.

Art. 7.

Conclusione dell'istruttoria e relativa comunicazione

1. Completata l'istruttoria, viene adottato l'atto finale, che viene comunicato ai soggetti interessati. Della decisione adottata è data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 7, gli uffici trasmettono al Consiglio le risultanze istruttorie, il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 4, comma 2.

3. Nei procedimenti di cui all'art. 4, comma 3, la comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel sito web ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse a che non vengano divulgati segreti commerciali o industriali.

4. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione finale di fronte agli uffici. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. Il Consiglio valuta la richiesta, fissando la data della audizione, che è comunicata agli interessati.

5. Il Consiglio può sentire i soggetti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse dei presenti a che non vengano divulgati i segreti relativi alla propria attività.

6. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 8.

Monitoraggio dei contratti pubblici

1. Il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti pubblici può essere condotto dall'Ufficio, al fine di verificare le motivazioni del mancato conformarsi alle decisioni dell'Autorità ovvero a verificare fatti irregolari ulteriori conseguenza di quelli rilevati.

2. Il monitoraggio è attuato mediante una richiesta di informazioni e documenti avente ad oggetto:

a) eventuali nuove irregolarità;

b) il persistere di irregolarità o di situazioni di inefficienza senza provvedimenti;

c) la necessità di scelte della stazione appaltante per ovviare a situazioni abnormi;

d) gli effetti di irregolarità emerse e denunciate;

e) ulteriori aspetti ritenuti necessari in ordine alla questione oggetto di segnalazione.

Art. 9.

Segreto di ufficio

1. Le informazioni raccolte in applicazione del codice e del presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del codice sono tutelate, fino alla conclusione dell'istruttoria, dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.

Art. 10.

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale, contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione, è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.

3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Art. 11.

Comunicazioni

1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

Roma, 15 gennaio 2009

Il presidente: GIAMPAOLINO

09A03635

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali

Il 10 marzo 2009 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohamed Oemar, ambasciatore della Repubblica di Indonesia, S.E. Habib Achour, ambasciatore della Repubblica Tunisina, S.E. Abdulaziz Nasser Rahma Alshamsi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Jargalsaikhan Enkhsaikhan, ambasciatore di Mongolia e S.E. Tchary Niiazov, ambasciatore del Turkmenistan, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

09A03027

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha pregio di notificare che: «in data 5 marzo 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Luis Enrique Guzman Hurtado, console onorario della Repubblica di Bolivia a Genova».

09A03008

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 4 marzo 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Luis Rodomiro Hernàndez Ortis, console generale della Repubblica del Perù in Genova».

09A03009

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 27 febbraio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Jugoslav Brdar, Console generale di Bosnia Erzegovina a Milano».

09A03010

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 26 febbraio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Sandra Scagliotti, console onorario della Repubblica socialista del Vietnam a Torino».

09A03011

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 27 febbraio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Michael Hatzakis, console onoraio della Repubblica di Cipro a Trieste».

09A03012

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Congregazione del SS. Sacramento in San Simeone, in Frattaminore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 febbraio 2009, viene estinta la Congregazione del SS. Sacramento in San Simeone, con sede in Frattaminore (Napoli). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Aversa, con sede in Aversa (Napoli).

09A03640

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario nella Parrocchia di San Simeone, in Frattaminore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 febbraio 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario nella Parrocchia di San Simeone, con sede in Frattaminore (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla diocesi di Aversa, con sede in Aversa (Napoli).

09A03641

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero Benedettino Olivetano «Santo Stefano», in Bologna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 febbraio 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero Benedettino Olivetano «Santo Stefano», con sede in Bologna.

09A03091

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia personale SS. Trinità dei Pellegrini, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia personale SS. Trinità dei Pellegrini, con sede in Roma.

09A03092

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 23 e 24 marzo 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del 23 marzo 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3558
Yen	131,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,820
Corona danese	7,4506
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92945
Fiorino ungherese	304,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,5703
Nuovo leu romeno	4,2940
Corona svedese	11,0760
Franco svizzero	1,5301
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6345
Kuna croata	7,4667
Rublo russo	45,2775
Lira turca	2,2674
Dollaro australiano	1,9475
Real brasiliano	3,0522
Dollaro canadese	1,6753
Yuan cinese	9,2623
Dollaro di Hong Kong	10,5054
Rupia indonesiana	15693,39
Rupia indiana	68,3040
Won sudcoreano	1887,52
Peso messicano	19,1710
Ringgit malese	4,9381
Dollaro neozelandese	2,3938
Peso filippino	65,060
Dollaro di Singapore	2,0493
Baht tailandese	47,897
Rand sudafricano	12,8424

Cambi del 24 marzo 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3507
Yen	132,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,015
Corona danese	7,4495
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92060
Fiorino ungherese	300,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	4,5504
Nuovo leu romeno	4,2953
Corona svedese	10,9165
Franco svizzero	1,5267
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6365
Kuna croata	7,4484
Rublo russo	45,2115
Lira turca	2,2415
Dollaro australiano	1,9341
Real brasiliano	3,0581
Dollaro canadese	1,6560
Yuan cinese	9,2247
Dollaro di Hong Kong	10,4679
Rupia indonesiana	15397,98
Rupia indiana	68,5080
Won sudcoreano	1869,80
Peso messicano	19,3636
Ringgit malese	4,8970
Dollaro neozelandese	2,3877
Peso filippino	64,960
Dollaro di Singapore	2,0427
Baht tailandese	47,822
Rand sudafricano	12,7911

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A03745

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Pacaro export import S.r.l.», in Borgorose ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito merci.

Con decreto ministeriale 17 marzo 2009, la Società «Pacaro export import S.r.l.», con sede in Borgorose (Rieti), località Piana di Spedino - Nucleo industriale, viene autorizzata ad istituire ed ivi esercitare un magazzino generale, avente una superficie complessiva di mq. 6.837,30 di cui mq. 4.073 utilizzati per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

09A03698

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Propantelm»

Decreto n. 15 del 12 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario PROPANTELM compresse a base di pirantel, oxantel e praziquantel per cani.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio da 2 compresse in blister - A.I.C. n. 104079013;

astuccio da 6 compresse in blister - A.I.C. n. 104079025;

astuccio da 20 compresse in blister - A.I.C. n. 104079037;

astuccio da 60 compresse in blister - A.I.C. n. 104079049.

Composizione: una compressa contiene:

principi attivi:

pirantel 49,618 mg (equivalente a pirantel embonato 143,024 mg);

oxantel 194,223 mg (equivalente a oxantel embonato 542,986 mg);

praziquantel 50,000 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: propantelm è indicato per la prevenzione e la terapia delle infestazioni sostenute da parassiti gastrointestinali e cestodi, in particolare nei confronti dei seguenti parassiti:

Cestodi: Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum, Tenia pisiformis, Tenia hydatigena, Tenia ovis;

Tricuridi: Trichuris vulpis;

Ascaridi: Toxocara canis, Toxocara leonina;

Anchilostomi: Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense, Uncinaria stenocephala.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A03096

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin La» 20 mg/ml soluzione iniettabile per ovini.

Decreto n. 16 del 17 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN LA 20 mg/ml soluzione iniettabile per ovini.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore responsabile rilascio lotti: Fort Dodge Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito Olot Plant, Carretera Camprodon s/n l La Riba - 17813 - Vall de Bianca - Gerona (Spagna).

Procedura decentrata n. FR/V/0188/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104019017;

scatola di cartone contenente 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 104019029;

scatola di cartone contenente 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104019031.

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi: moxidectina 20 mg/ml;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: ovini di peso superiore a 15 kg.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni miste di nematodi gastro-intestinali, nematodi respiratori e alcuni parassiti artropodi negli ovini.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 104 giorni;

latte: uso non consentito in pecore che producono latte, a qualsiasi stadio della vita.

Il tempo di attesa si basa esclusivamente su una singola iniezione alla base dell'orecchio.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A03095

Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Receptal»

Decreto n. 19 del 27 febbraio 2009

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina Intervet International GmbH con sede in Feldstrasse 1a - PO Box 1162 - 85701 Unterschleissheim (Germania).

Confezioni autorizzate:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101394029;

5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101394017.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: buserelin 4,0 µg (corrispondente a buserelin acetato 4,2 µg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine, cavalle e coniglie.

Indicazioni terapeutiche:

Bovine: disturbi della fecondità di origine ovarica;

Cavalle: modificazioni cistiche delle ovaie, con o senza calore lungo e persistente; aciclia; induzione dell'ovulazione; più sicura concomitanza fra ovulazione e copertura con il conseguente miglioramento della quota di concepimento; calori lunghi e persistenti;

Coniglie: miglioramento della quota di concepimento; induzione dell'ovulazione.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

Validità:

confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario 24 ore conservato a +2° - 8°C.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dopo 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente all'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A03099

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxadox»

Decreto n. 20 del 27 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario FLOXADOX soluzione orale.

Titolare: Dox-Al Italia S.p.A. con sede legale in Milano, largo Donegani, 2 - codice fiscale 02117690152.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Dox-Al Italia S.p.A. sita in Sulbiate (Milano) via Mascagni, 6.

Confezioni autorizzate: tanica da 5 kg - A.I.C. n. 104066016.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: enrofloxacina 100,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne, tacchini (escluso galline e tacchini in ovodeposizione), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne e tacchini: trattamento delle salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, micoplasmosi, mal rossino del tacchino, corizza contagiosa, stafilococcosi;

conigli: trattamento delle malattie sostenute da pasteurella, bordetella ed enteriti batteriche sostenute da germi Gram-negativi sensibili alla enrofloxacina.

Tempi di sospensione:

polli da carne: carne e visceri: 3 giorni;

tacchini: carne e visceri: 3 giorni;

conigli: carne e visceri: 15 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A03044

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Hatchpak Avinew».

Decreto n. 21 del 2 marzo 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. HU/V/0105/001/MR;

Procedura mutuo riconoscimento n. HU/V/1005/001/II/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica HATCHPAK AVINEW.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore responsabile rilascio lotti: Merial Laboratoire Porte des Alpes nello stabilimento sito in Rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 10000 dosi - A.I.C. n. 104020019;

fiala da 15000 dosi - A.I.C. n. 104020021.

Composizione: ciascuna dose di vaccino contiene:

principi attivi: Virus vivo della pseudopeste, ceppo VG/GA ……………… da 5,5 a 6,7 $\log_{10}$ DIU_{50} *;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli di 1 giorno di età.

Indicazioni terapeutiche: in polli di 1 giorno di età, per l'immunizzazione attiva nei confronti della malattia di Newcastle al fine di ridurre la mortalità e i segni clinici dovuti all'infezione.

Validità: 24 mesi.

Utilizzare immediatamente dopo la prima apertura della fiala e, dopo la ricostituzione, somministrare entro 2 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A03045

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equibactin Vet» (333 mg/g + 67 mg/g) pasta orale per cavalli.

Decreto n. 23 del 4 marzo 2009

Procedura decentrata n. NL/V/0123/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario «EQUIBACTIN VET» (333 mg/g + 67 mg/g) pasta orale per cavalli.

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Willeskop 212, 3421 GW Oudewater (Paesi Bassi).

Produttore responsabile rilascio lotti: Produlab Pharma B.V., nello stabilimento sito in Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola contenente 1 siringa da 45 g - A.I.C. n. 103891014.

Composizione: 1 grammo di prodotto di contiene:

principi attivi**:**

Trimetoprim 66,7 mg;

Sulfadiazina 333,3 mg;

eccipienti**:** così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei cavalli con infezioni causate da batteri sensibili alla combinazione di trimetoprim e sulfadiazina, in particolar modo per:

Infezioni del tratto respiratorio causate da *Streptococcus spp*. e *Staphylococcus aureus*;

Infezioni gastrointestinali causate da *E. coli*;

Infezioni urogenitali causate da streptococchi beta-emolitici;

Infezioni da ferita ed ascessi aperti o drenati causate da *Streptococcus spp.* e *Staphylococcus aureus*.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 8 settimane.

Tempi di attesa: carne e visceri: 14 giorni.

Uso non consentito in cavalle che producono latte destinato al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A03098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril» soluzione iniettabile 10%.

Provvedimento n. 43 del 27 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione iniettabile 10%, nelle confezioni:

flacone 50 ml soluzione iniettabile 10% - A.I.C. n. 100155047;

flacone 100 ml soluzione iniettabile 10% - A.I.C. n. 100155050.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la riduzione dei tempi di attesa per la carne ovina da 14 a 4 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

bovino:

7 giorni, se farmaco somministrato per via e.v.;

9 giorni, se farmaco somministrato per via s.c.;

ovino: 4 giorni;

caprino: 14 giorni;

suino: 10 giorni.

latte:

bovino:

84 ore (pari a 7 mungiture), se farmaco somministrato per via e.v.;

108 ore (pari a 9 mungiture), se farmaco somministrato per via s.c.;

ovino: 72 ore (pari a 6 mungiture);

caprino: 8 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A03043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trisulfan 30%»

Provvedimento n. 44 del 27 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario TRISULFAN 30% soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovi-caprini e cani, nelle confezioni: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101520029.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la riduzione dei tempi di attesa per la carne bovina da 21 a 15 giorni e latte bovino da 4 giorni a 60 ore (pari a 5 mungiture e 2,5 giorni).

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini: carne e visceri 15 giorni:

latte: 60 ore (pari a 5 mungiture);

ovi-caprini: carne e visceri 35 giorni:

latte: 7 giorni (pari a 14 mungiture);

suini: carne e visceri 35 giorni;

equini: carne e visceri 35 giorni.

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

Cani: non pertinente.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A03042

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxisol LA».

Provvedimento n. 54 del 19 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Amoxisol LA», AIC n. 102471, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare AIC: Bayer s.p.a., viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: Eliminazione di specie animale dalle indicazioni d'uso e modificazione di alcuni tempi di attesa.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale:

ovini (carne).

Inoltre, il medicinale suddetto deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 88 giorni;

suini: 50 giorni.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta a modificare immediatamente gli stampati del prodotto secondo quanto disposto nel presente provvedimento, e ad adeguare entro il 31 luglio 2009 gli stampati delle confezioni in commercio. Entro tale termine il medico veterinario è tenuto ad indicare nella ricetta le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua notificazione all'impresa interessata.

09A03703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Betamox LA».

Provvedimento n. 55 del 19 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Betamox LA», AIC n. 102806, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare AIC: Noorbrok Laboratories ltd, Station Work, Camlough Road, Newry, Co. Down, Bt35 6Jp, Northern Ireland.

Oggetto: Eliminazione di specie animale dalle indicazioni d'uso e modificazione di alcuni tempi di attesa.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale:

ovini (carne).

Inoltre, il medicinale suddetto deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 88 giorni;

suini: 50 giorni.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta a modificare immediatamente gli stampati del prodotto secondo quanto disposto nel presente provvedimento, e ad adeguare entro il 31 luglio 2009 gli stampati delle confezioni in commercio. Entro tale termine il medico veterinario è tenuto ad indicare nella ricetta le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua notificazione all'impresa interessata.

09A03704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bimoxyl L.A.».

Provvedimento n. 56 del 19 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Bimoxyl L.A.», AIC n. 102255, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare AIC: Bimeda Chemicals Export, Broomhill Road, Dublin, 24, Ireland.

Oggetto: Eliminazione di specie animale dalle indicazioni d'uso e modificazione di alcuni tempi di attesa.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale:

ovini (carne).

Inoltre, il medicinale suddetto deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 88 giorni;

suini: 50 giorni.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta a modificare immediatamente gli stampati del prodotto secondo quanto disposto nel presente provvedimento, e ad adeguare entro il 31 luglio 2009 gli stampati delle confezioni in commercio. Entro tale termine il medico veterinario è tenuto ad indicare nella ricetta le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua notificazione all'impresa interessata.

09A03705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Biofast LA»

Provvedimento n. 57 del 19 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Biofast LA», A.I.C. n. 101125, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Noorbrok Laboratories ltd, Station Work, Camlough Road, Newry, Co. Down, Bt35 6Jp, Northern Ireland.

Oggetto: Eliminazione di specie animale dalle indicazioni d'uso e modificazione di alcuni tempi di attesa.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale:

ovini (carne).

Inoltre, il medicinale suddetto deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 88 giorni;

suini: 50 giorni.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta a modificare immediatamente gli stampati del prodotto secondo quanto disposto nel presente provvedimento, e ad adeguare entro il 31 luglio 2009 gli stampati delle confezioni in commercio. Entro tale termine il medico veterinario è tenuto ad indicare nella ricetta le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua notificazione all'impresa interessata.

09A03706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Longamox»

Provvedimento n. 58 del 19 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Longamox», AIC n. 100189, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare AIC: Intervet Productions s.r.l., via Nettunense Km. 20.300, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: Eliminazione di specie animale dalle indicazioni d'uso e modificazione di alcuni tempi di attesa.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale:

ovini (carne).

Inoltre, il medicinale suddetto deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 88 giorni;

suini: 50 giorni.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta a modificare immediatamente gli stampati del prodotto secondo quanto disposto nel presente provvedimento, e ad adeguare entro il 31 luglio 2009 gli stampati delle confezioni in commercio. Entro tale termine il medico veterinario è tenuto ad indicare nella ricetta le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua notificazione all'impresa interessata.

09A03707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neo Vet-Cillin LA».

Provvedimento n. 59 del 19 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Neo Vet-Cillin LA», AIC n. 100107, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare AIC: Ceva Vetem s.p.a., viale Colleoni, 15, Agrate Brianza (Milano), codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: Modificazione di alcuni tempi di attesa.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'immissione in commercio con i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 88 giorni;

suini: 50 giorni.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta a modificare immediatamente gli stampati del prodotto secondo quanto disposto nel presente provvedimento, e ad adeguare entro il 31 luglio 2009 gli stampati delle confezioni in commercio. Entro tale termine il medico veterinario è tenuto ad indicare nella ricetta le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua notificazione all'impresa interessata.

09A03708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solmox LA»

Provvedimento n. 60 del 19 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Solmox LA», AIC n. 100286, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare AIC: Fort Dodge Animal Health S.p.a., via G. Amendola, 8, Bologna, codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: Eliminazione di specie animale dalle indicazioni d'uso e modificazione di alcuni tempi di attesa.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale:

ovini (carne).

Inoltre, il medicinale suddetto deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 88 giorni;

suini: 50 giorni.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta a modificare immediatamente gli stampati del prodotto secondo quanto disposto nel presente provvedimento, e ad adeguare entro il 31 luglio 2009 gli stampati delle confezioni in commercio. Entro tale termine il medico veterinario è tenuto ad indicare nella ricetta le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua notificazione all'impresa interessata.

09A03709

Approvazione della delibera n. 17, adottata in data 22 dicembre 2008, dall'INPGI - Gestione separata

Con ministeriale n. 24/IX/0004402/Pg-L-37 del 6 marzo 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17, adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'INPGI in data 22 dicembre 2008, concernente modifiche al regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata.

09A03050

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 304 del 18 dicembre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Cryomarex Rispens+Hvt».

Nell'estratto del provvedimento n. 304 del 18 dicembre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Cryomarex Rispens+Hvt», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 27 del 3 febbraio 2009 a pagina 50,

laddove è scritto:

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «*Cryomarek* Rispens+Hvt».

leggasi:

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «*Cryomarex* Rispens+Hvt».

09A03046

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Neo Spray Caf» sospensione spray per uso cutaneo per bovini, ovini e suini.

Titolare: Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale 02059910592;

Confezioni autorizzate: bomboletta da 200 ml A.I.C. numero 100357019.

Decreto n. 1/2009 del 9 gennaio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'11 febbraio 2009 - per quanto attiene il regime di dispensazione che viene modificato da «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria» a «da vendersi soltanto dietro prescrizione medico-veterinaria in copia unica non ripetibile» - l'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto suddetto.

09A03051

Comunicato di rettifica relativo al decreto n. 101 del 18 dicembre 2008, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Solacyl 100%».

Nell'estratto del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 27 del 3 febbraio 2009 a pagina 48,

laddove è scritto:

Vitelli: trattamento di supporto per la riduzione della febbre nelle malattie respiratorie acute, in combinazione con terapia appropriata (p.e. antinfettiva) se necessaria;

Suini: trattamento di supporto per la riduzione del dolore nei disordini muscoloscheletrici, in combinazione con terapia appropriata (p.e. antinfettiva), se necessaria,

leggasi:

Vitelli: terapia antipiretica di supporto nelle malattie respiratorie acute, eventualmente in associazione ad una terapia appropriata (p.e. antinfettiva);

Suini: terapia antiflogistica in associazione a terapia antibiotica concomitante.

09A03041

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Torgiano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Vista la domanda presentata dalla Regione Umbria concernente la richiesta del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»;

Esaminata la documentazione a supporto della richiesta stessa;

Visto il parere favorevole della Regione Umbria in merito alle modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima;

Ha espresso nella riunione del giorno 10 febbraio 2009 presente il funzionario della regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TORGIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Torgiano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1. Bianco di Torgiano;
2. Rosso di Torgiano;
3. Rosato di Torgiano;
4. Merlot di Torgiano;
5. Chardonnay di Torgiano;
6. Pinot grigio di Torgiano;
7. Riesling italico di Torgiano;
8. Cabernet Sauvignon di Torgiano;
9. Pinot nero di Torgiano;
10. Torgiano Spumante;
11. Torgiano Vendemmia Tardiva;
12. Torgiano Vin Santo.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Bianco di Torgiano

Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia fino ad un massimo del 50%.

Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano

Sangiovese: dal 50% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

Merlot di Torgiano

Merlot: dall'85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay di Torgiano

Chardonnay: dall'85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio di Torgiano

Pinot grigio: dall'85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Riesling italico di Torgiano

Riesling bianco : dal 85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Sauvignon di Torgiano

Cabernet Sauvignon : dal 85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Pinot nero di Torgiano

Pinot nero: dal 85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Torgiano Spumante

Chardonnay: fino al 50%;

Pinot nero: fino al 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Torgiano Vendemmia Tardiva

Chardonnay minimo il 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

Torgiano Vin Santo

Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» devono essere prodotte esclusivamente nell'intero territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata:

Bianco di Torgiano;

Rosso di Torgiano;

Rosato di Torgiano;

Merlot di Torgiano;

Chardonnay di Torgiano;

Pinot grigio di Torgiano;

Riesling italico di Torgiano;

Cabernet Sauvignon di Torgiano;

Pinot nero di Torgiano;

Torgiano Spumante;

Torgiano Vendemmia Tardiva;

Torgiano Vin Santo,

devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio comunale del Comune di Torgiano in Provincia di Perugia, così come delimitato nel precedente art. 3.

Sono esclusi i terreni alluvionali recenti e umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» non deve essere superiore a:

ton 12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano;

ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano;

ton 11,5 a ettaro per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano;

ton 9,0 a ettaro per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano;

ton 10,0 a ettaro per i vini: Torgiano Spumante, Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per i vini Bianco di Torgiano, Chardonnay di Torgiano, Rosso e Rosato di Torgiano, Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano, Pinot grigio di Torgiano, Cabernet Sauvignon di Torgiano e Torgiano Spumante, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vendemmia Tardiva non deve essere superiore al 45%.

La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vin Santo non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca, verificata alla fine del terzo anno di invecchiamento in legno del vino stesso.

Qualora la resa massima uva/vino superi la percentuale sopra indicata per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:

«Torgiano» Spumante: 10,50%;

«Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio di Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling italico di Torgiano»: 11,00%;

«Rosso e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano»: 11,50%;

«Torgiano» Vendemmia tardiva: 14,00%;

«Torgiano» Vin Santo:12,00%.

La tipologia «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante vinificazione in bianco con eventuale breve macerazione per l'assunzione del colore.

Art. 5.

Tutte le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia.

Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.

Le operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano», della durata di almeno sei mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per la tipologia Torgiano vendemmia tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta delle stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 14,00%.

La tipologia Torgiano Vin Santo deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16,00%.

La vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vin Santo deve avvenire in idonei recipienti di legno di capacità non superiore a litri 400; l'invecchiamento di detta tipologia non deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi nei predetti recipienti in legno di capacità non superiore a litri 400.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) Bianco di Torgiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, floreale, gradevole;

sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

b) Rosso di Torgiano:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

c) Rosato di Torgiano:

colore: rosa salmone tenue;

odore: fruttato;

sapore: asciutto, fresco, vivace;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

acidità totale minima: 4 5, g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

d) Chardonnay di Torgiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

e) Pinot grigio di Torgiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fine e fruttato;

sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

f) Riesling italico di Torgiano:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato;

sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

g) Cabernet Sauvignon di Torgiano:

colore: rosso, granato;

odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;

sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

acidità totale minima: 4,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

h) Pinot nero di Torgiano:

colore: rosso granato tendente al porpora;

odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;

sapore: asciutto di corpo;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

acidità totale minima 4,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

i) Torgiano Spumante:

perlage: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: leggero e piacevolmente fruttato;

sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino;

estratto non riduttore minimo: 15 ,0g/l

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

j) Merlot di Torgiano

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: vinoso tipico del vitigno;

sapore: morbido, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

k) Torgiano Vendemmia Tardiva;

colore:giallo paglierino intenso,fino all'ambrato;

odore: delicato, intenso, talvolta aromatico;

sapore: armonico, vellutato e amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui almeno 11,50% svolto;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

residuo zuccherino minimo: 25 g/l;

l) Torgiano Vin Santo:

colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso;

odore: intenso, etereo caratteristico;

sapore: morbido, armonico di buona alcolicità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui almeno 14,00% svolto;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,5 g/l.

I vini della tipologia Torgiano Vin Santo possono essere immessi al consumo non prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva», «selezionato», «vecchio» e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località; inoltre, nella designazione dei vini di «Torgiano», può essere utilizzata la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempre che, tali indicazioni o menzioni siano comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Torgiano», ad eccezione della tipologia «spumante» per la quale è facoltativa, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini.

I recipienti devono essere chiusi con tappo raso bocca.

In alternativa sono ammesse chiusure consentite dalle normative vigenti per tutte le capacità previste dal presente disciplinare di produzione.

Nel caso di chiusura con tappo a vite, la chiusura deve essere effettuata con tappi di dimensioni non superiori a mm 30 di diametro e non inferiori a 60 mm di lunghezza.

Per le tipologie Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva sono ammesse chiusure con tappo a «T».

09A03093

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «Grelos De Galicia», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 72 del 26 marzo 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dal Champivil, S.L. y otrios - Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati - «Grelos de Galicia».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A03823

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «Picodon De L'Ardèche» o «Picodon De La Drôme», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie C n. 74 del 28 marzo 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dal Syndicat Drôme Ardèche de Défense et de Promotion du Picodon AOC - Francia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Formaggi - «Picodon de l'Ardèche» o «Picodon de la Drôme».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A03824

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «Černá Hora», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie C n. 73 del 27 marzo 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Pivovar Černá Hora a.s. - Repubblica Ceka, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Birre - «Černá Hora».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A03825

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della deliberazione n. 9/2009 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

È stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) la Deliberazione n. 9/2009 inerente l'assegnazione e rilascio delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012 agli impianti «nuovi entranti» ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

09A03695

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il programma di lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d 59 F.R. - N.P.», limitatamente alla fase afferente la prospezione geologica con il metodo di riflessione (1ª fase), proposto dalla Società Nothern Petroleum Ltd., in Roma.

Con determinazione dirigenziale n. 0004774 del 27 febbraio 2009, del direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del programma di lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d 59 F.R. - N.P.» ubicato nel Mar Ionio meridionale, immediatamente di fronte alla costa Crotonese, limitatamente alla fase affarente la prospezione geologica con il metodo a riflessione (1ª Fase), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel citato decreto, proposto dalla Società Nothern Petroleum Ltd., con sede in viale Trastevere, 249, Roma.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.miniambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR, entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto in *Gazzetta Ufficiale*.

09A03025

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di riorganizzazione e ampliamento dell'impianto di deposito preliminare e trattamento di rifiuti anche pericolosi in comune di S. Vito al Tagliamento, presentato dalla Società GeoNova S.p.a.

Con determinazione dirigenziale DSA/DEC/2009/0000136 del 24 febbraio 2009, del direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto il pronunciamento interlocutorio negativo in merito alla compatibilità ambeintale del progetto di riorganizzazione e ampliamento dell'impattto di deposito prelimiare e trattamento di rifiuti anche pericolosi in comune di S. Vito al Tagliamento - via Gemona presentato dalla Società GeoNova S.p.a., con sede legale in Treviso, via Feltrina, 230/232.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.miniambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR, entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto in *Gazzetta Ufficiale*.

09A03026

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Costituzione del tavolo tecnico per il monitoraggio dell'applicazione sperimentale della regolamentazione del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 34/09/CSP recante «Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite».

L'art. 3, comma 1, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP, come modificato dalla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, prevede il divieto di «diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento».

L'Autorità, dopo un periodo transitorio disciplinato con delibera n. 157/06/CSP del 10 ottobre 2006 recante «Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite», e ad esito dei lavori dell'apposito tavolo tecnico istituito con delibera n. 50/07/CSP del 24 luglio 2007, con delibera n. 34/09/CSP del 19 febbraio 2009 ha adottato i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento per la misurazione del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e della potenza ordinaria dei programmi.

In tale delibera, in considerazione della rilevante novità della disciplina e onde consentire un graduale adeguamento degli operatori sotto il profilo dell'attività di produzione e programmazione, di verifica e di adozione delle idonee strumentazioni intese all'osservanza della nuova regolamentazione, l'Autorità ha previsto un periodo di applicazione sperimentale della disciplina e a tal fine ha istituito un apposito tavolo tecnico di monitoraggio.

Il tavolo tecnico verificherà anche l'impatto delle soglie di tolleranza definite dalla delibera n. 34/09/CSP procedendo a rilevazioni soggettive, attraverso apposito panel, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite.

Al tavolo tecnico sono invitati a partecipare la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le emittenti nazionali private, i fornitori di contenuto su frequenze terrestri in tecnica digitale, via satellite e via cavo, le associazioni rappresentative delle emittenti radiotelevisive locali e gli altri soggetti interessati, tra cui le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo», a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. È gradita, inoltre, la collaborazione di enti di ricerca ed istituzioni pubbliche competenti in materia.

Il coordinamento dei lavori del tavolo tecnico è affidato all'avv. Giulio Votano, dirigente dell'Ufficio contenuti e obblighi di programmazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, e all'ingegner Roberto De Martino, funzionario della predetta Direzione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la propria richiesta di adesione al tavolo nonché eventuali documenti e memorie indirizzate a: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, via delle Muratte, 25 - 00187 Roma.

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, anche tramite fax al numero: 06/69644937. È gradito, altresì, l'inoltro anche in formato elettronico (formato Word) al seguente indirizzo e-mail: dic@agcom.it. La trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio della relativa documentazione cartacea.

Tutti i documenti e le memorie scritte dovranno indicare, separatamente, le eventuali parti da sottrarre all'accesso e alla pubblicazione, riportando le motivazioni in merito al pregiudizio concreto e attuale derivante alla società dalla messa a disposizione della documentazione inviata nel corso dei lavori del tavolo tecnico.

L'avviso relativo alla prima riunione del tavolo tecnico verrà pubblicato sul sito dell'Autorità www.agcom.it.

I lavori del tavolo tecnico si concluderanno entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 34/09/CSP nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A03787

REGIONE TOSCANA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 957 del 9 marzo 2009 alla società Fonte Ilaria S.p.a. avente:

sede legale in via della Maulina, 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Provinciale, 1 - Frazione Monsagrati - Pescaglia (Lucca)

è stata concessa l'autorizzazione al confezionamento e vendita dell'acqua minerale «Fonte Ilaria» in contenitori di PET della capacità di cl 175, prodotti a partire dai materiali già autorizzati negli atti regionali precedenti.

09A03700

Provvedimento concernente le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 956 del 9 marzo 2009 alla società Sorgente Orticaria S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina, 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - 51027 Pracchia (Pistoia);

è stata concessa l'autorizzazione al confezionamento e vendita delle acque minerali «Silva» e «Monteverde» in contenitori di PET della capacità dì cl 175, prodotti a partire dai materiali già autorizzati negli atti regionali precedenti.

09A03699

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Marina Gialla soc. coop. a r.l.» in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 577 del 12 marzo 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Marina Gialla Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, costituita addì 15 maggio 1995, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine, via Gorghi n. 5.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A03697

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-080) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.